



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'UMBRIA

Perugia, data del protocollo

AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRIA
agenziaregionaleforestaleumbria@legalmail.it

RIF. PROT. A.F.O.R. UMBRIA N. 38535/2026 DEL 14-07-2026

Classifica: 34.43.04

Riferimento N. prot. 17005-A del 14/07/2026

Lettera inviata solo tramite E-MAIL. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43 c. 6 DPR 445/2000 e art. 47 c. 1 e 2 del DLgs. 82/05.

Oggetto: MARSIANO (PG) e SAN VENANZO (TR). "Complemento di Sviluppo Rurale per l'Umbria (CSR) 2023-2027. Intervento SRD 06 "Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo", Azione 1) "Investimenti per la prevenzione da danni derivanti da calamità naturali, eventi climatici avversi e di tipo biotico". Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del Torrente Fersinone nei Comuni di Marsciano e San Venanzo" – Progetto di fattibilità tecnico-economica CUP E28H26000370002.

Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14, c. 1 e art. 14bis L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Richiedente: AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRIA.

Dati catastali: Fogli n. 42 e 44 e Foglio n. 16 (Comune di San Venanzo - TR); Fogli n. 136 e 137 (Comune di Marsciano - PG).

D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., art. 146. Parere di compatibilità paesaggistica.

D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., art. 28, c. 4. Parere di compatibilità archeologica.

Con riferimento alla Vs. nota del 14/07/2026, acquisita agli atti di questo Ufficio in pari data con prot. 17005, con cui è stata indetta in merito all'oggetto una Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, c. 2 della Legge n° 241/1990 s.m.i., da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis legge n. 241/1990, chiamando le Amministrazioni coinvolte a rendere le proprie determinazioni ai fini dell'approvazione del progetto in epigrafe entro il termine del 24 agosto 2026, questo Ufficio,

VISTI l'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 e ss.mm.ii.

VISTO l'art. 28, c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

VISTI l'art. 41, c. 4 e l'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (G.U. serie Generale n. 77 del 31.03.2023);

VISTO il D.P.C.M. 14.02.2022 recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati" (G.U. serie Generale n. 88 del 14.04.2022), tutt'ora in vigore, laddove non in contrasto con le disposizioni e i principi desumibili dal Codice dei contratti pubblici;

VISTE le Circolari ministeriali DG ABAP n. 24 del 20.04.2022 e n. 29 del 19.05.2022, le Circolari ministeriali DG ABAP e SS-PNRR n. 32 del 12.07.2023 e n. 42 del 28.11.2023 e le Circolari DG ABAP n. 10 del 20.02.2025 e n. 26 del 14.06.2025;

VISTA inoltre la Circolare DG ABAP e ICA n. 9 del 28.03.2024;

VISTI gli strumenti urbanistici di tutela;

VISIONATI la Carta Archeologica dell'Umbria (CAU), recepita nella tavola QC2.2 "Siti archeologici ed elementi del paesaggio antico" del Quadro Conoscitivo del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), come integrato con D.G.R. n. 540 del 16.05.2012, e il Geoportale Nazionale dell'Archeologia (GNA);

ESAMINATA la documentazione progettuale resa disponibile al link riportato nella nota di indizione della Conferenza dei servizi: https://aforumbria.sharepoint.com/:f/s/conferenze_di_servizi/lgC3e9gLejCDR6_0ud0rh9tkAbn2LT5Yiu2CjcAn9mtO2xQ?e=xM66Fe, comprendente la Relazione paesaggistica semplificata;

VERIFICATO che le aree in esame, interne all'alveo di un corpo idrico di proprietà demaniale, risultano sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'Art. 142 c. 1 del D.Lgs. n. 42/2004, sia ex lett c) – fascia di rispetto fluviale del Torrente Fersinone sia ex lett g) *territori coperti da foreste e da boschi...*; gli interventi ricadono inoltre, con riferimento alla RERU, nella componente "Habitat" - "Corridoi e Pietre di Guado".

Il progetto riguarda il ripristino dell'officiosità idraulica del Torrente Fersinone, tributario in destra idraulica del Torrente Nestore a regime prevalentemente torrentizio, con lunghezza dell'asta principale pari a 27,5 km. Sono interessati dai lavori n. 3 tratti del Torrente Fersinone, ubicati in corrispondenza delle località **1)** Pornello – voc. Madonna del Piano (Comune di San Venanzo – TR), **2)** Piandoro (Comune di Marsciano – PG), **3)** Piandoro – voc. Cantine (Comune di Marsciano – PG), in tratti medio-vallivi a debole pendenza (da 1,5 % a 0,5 %) caratterizzati da



scarsa antropizzazione e prevalentemente affiancati da terreni agricoli, nonché a destinazione zootecnica ed agrituristica. Nella Relazione Generale si evidenzia che *“in prossimità dell'area di intervento n. 1 non si rileva la presenza di edifici. Nei pressi dell'area di intervento n. 2 è presente un gruppo di fabbricati adibiti a uso agricolo e residenziale, ubicati a circa 50 m dal corso d'acqua, mentre in corrispondenza dell'area di intervento n. 3 si segnala la presenza di una struttura agrituristica situata in sinistra idraulica a circa 200 m dall'alveo”*; inoltre, *“l'area di intervento n. 1 è delimitata, sul lato destro idrografico, dalla strada vicinale del Molino nel Comune di San Venanzo, che si sviluppa in direzione nord a partire dalla S.P. 57, in località Pornello. Le aree di intervento n. 2 e n. 3 risultano invece affiancate in sinistra idrografica dalla strada vicinale di Poggio Aquilone, che si sviluppa in direzione ovest a partire dal bivio con la S.P. 376, in corrispondenza del Voc. Cantine”*.

PRESO ATTO che al fine di garantire la sicurezza idraulica si rende necessario intervenire con il ripristino dell'officiosità idraulica del corso d'acqua, conferendo al deflusso idrico un'adeguata capacità di drenaggio delle acque convogliate, limitando contestualmente le velocità puntuali della corrente nei punti maggiormente suscettibili di fenomeni erosivi e di cedimenti spondali.

VERIFICATO che l'intervento prevede in sintesi le seguenti opere e lavorazioni:

- ripristino e consolidamento di tratti spondali in dx e sx idrografica, danneggiati dall'azione erosiva delle acque, mediante la realizzazione al piede delle sponde di scogliere longitudinali costituite da elementi litoidi di grandi dimensioni rinverdate con talee arbustive di salice; taglio della vegetazione ripariale ostativa. A tergo e al di sopra delle scogliere si prevede il riporto di materiale terroso compattato, proveniente dagli scavi in loco o da cave di prestito, poi oggetto di semina a spaglio di specie erbacee;
- sistemazione e stabilizzazione delle opere di protezione spondale esistenti, con riposizionamento dei massi ciclopici delle scogliere in pietrame caduti in alveo. Anche in questo caso, a tergo e al di sopra delle scogliere risistemate si prevede il riporto di materiale terroso compattato, proveniente dagli scavi in loco o da cave di prestito, poi oggetto di semina a spaglio di specie erbacee;
- miglioramento del deflusso dell'alveo attraverso lavorazioni di risagomatura, regolazione e riprofilatura dei tratti fluviali interessati dalla presenza di depositi alluvionali e/o materiale legnoso che provocano una riduzione della sezione utile di deflusso idraulico;
- taglio piante in piedi e rimozione alberature cadute ed accumuli forestali vari, ove presenti nella sezione idraulica del corso d'acqua o laddove seccaginose, pericolanti, marcescenti, ecc..

La Relazione paesaggistica riconduce gli interventi previsti alle fattispecie di cui ai punti B.39 e B.40 dell'Allegato B al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, in quanto finalizzati al ripristino dell'officiosità idraulica del corso d'acqua mediante opere localizzate di manutenzione dell'alveo e delle sponde, realizzate prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica e materiali naturali, coerenti con il contesto paesaggistico;

CONSIDERATO che le opere previste sono necessarie poiché dettate da esigenze di sicurezza, essendo finalizzate ad evitare esondazioni verso il territorio agricolo circostante, con presenza di attività zootecniche e agrituristiche, mediante il ripristino dell'officiosità idraulica del Torrente Fersinone. Si tratta peraltro sostanzialmente di opere di ingegneria naturalistica comprendenti la risagomatura e riprofilatura delle naturali sezioni d'alveo mediante tagli di vegetazione interferente con il deflusso delle acque, rimozione di detriti dall'alveo, risistemazione di scogliere esistenti e realizzazione di nuove protezioni longitudinali in scogliere di massi ciclopici con chiusura degli interstizi tra gli stessi con terreno in cui sono inserite talee di salice, essenze ripariali che si flettono al passaggio della corrente. Le opere previste risultano tali da non comportare modifiche morfologiche significative, mentre gli abbattimenti di essenze arboree e/o arbustive, per quanto evincibile dalla documentazione prodotta, risultano limitati ai settori dell'alveo in cui le stesse costituiscono ostacolo al deflusso. Peraltro, nella Relazione Generale e Tecnica si precisa che le opere di ripristino in esame costituiscono il proseguimento e completamento funzionale di analoghe opere di difesa spondale e ripristino già effettuate sul corso d'acqua. Si precisa inoltre che: – relativamente alla rimozione di alberature e al taglio della vegetazione ripariale interferente con la sezione di deflusso del corso d'acqua, prevalentemente le piante da abbattere *“saranno oggetto in corso d'opera, preliminarmente al taglio, di una valutazione tecnico-operativa specifica finalizzata all'individuazione del numero ristretto di alberi da tagliare e/o di soluzioni alternative che consentano, ove possibile, la conservazione delle piante esistenti”*. Gli eventuali interventi di taglio non prevederanno comunque la rimozione delle ceppaie e saranno finalizzati alla salvaguardia della continuità vegetativa della fascia boscata ripariale. I tagli saranno selettivi e preferibilmente concentrati sulle specie alloctone, favorendo assetti vegetazionali più naturali; – si procederà al rinverdimento superficiale delle sponde ripristinate e delle scarpate fluviali denudate a seguito delle operazioni di risagomatura dell'alveo mediante semina manuale a spaglio con miscugli di essenze prative, al fine di garantire la continuità morfologica e paesaggistica con le aree contermini; – si provvederà a creare nell'alveo di magra, durante le operazioni di risagomatura, un'affossatura (savanella) di dimensioni idonee a garantire il più possibile un deflusso minimo di acqua per il transito degli animali acquatici; la programmazione degli interventi terrà inoltre conto dei periodi di riproduzione della fauna ittica con il rispetto dei divieti imposti dalla normativa regionale.

CONSIDERATO, in ordine alla tutela archeologica, le aree interessate dagli interventi in progetto sono già state oggetto di analisi per redazione di due relazioni di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, redatte rispettivamente dalla Dott.ssa Silvia Alberghina (zona Pornello – Madonna del Piano) e dalla Dott.ssa Maria Romana Picuti (zona Piandoro) nell'ambito dei procedimenti autorizzatori relativi a precedenti interventi. Considerato inoltre che, in entrambi i casi, il rischio archeologico connesso alla realizzazione delle opere era stato valutato come “basso”, anche in ragione del fatto che le opere in progetto riguardano esclusivamente l'area demaniale corrispondente all'alveo dei corsi d'acqua, senza interessare altre porzioni di terreno, e fanno seguito a precedenti interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, comprendenti la risagomatura degli alvei, l'allontanamento dei depositi alluvionali, la rimozione delle alberature o del materiale vegetale ostruente le sezioni di deflusso, di cui si allegano i relativi riferimenti;

RICHIAMATE le considerazioni già in proposito svolte da questo Ufficio nelle precedenti note prot. n. 16046 del 08/08/2022 e n. 16640 del 06/09/2023;

RITENUTO pertanto, sulla base dei dati progettuali e di quanto sopra considerato, che le opere in progetto possano essere escluse dalla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 1, c. 2, ultimo periodo dell'Allegato I.8 al D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 2



del D.P.C.M. 14 febbraio 2022, in quanto interessanti sedimi all'interno dell'alveo e già interessati da precedenti lavorazioni di scavo e movimento terra;

Tutto ciò premesso e considerato, non risultando l'intervento previsto in contrasto con i vigenti dispositivi di tutela, questa Soprintendenza esprime **parere favorevole di compatibilità paesaggistica e archeologica, a condizione del recepimento delle prescrizioni seguenti**:

- coerentemente con quanto relazionato e rappresentato nella documentazione progettuale prodotta, i tagli delle essenze arboree/arbustive non dovranno interessare la vegetazione arborea e arbustiva sommitale alle scarpate in buone condizioni vegetative e non interferente con il naturale deflusso delle acque ed essere dunque limitati, lungo le sponde e in alveo, a quelli strettamente necessari all'esecuzione delle opere e all'eliminazione di sbarramenti in alveo;
- nei limiti consentiti dall'art. 96 lettere b), e), f) del R.D. n. 523 del 25.07.1904 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche delle diverse categorie) e dalle valutazioni dell'Autorità Idraulica competente e quindi dalle esigenze di protezione delle sezioni di alveo, oltre alla già prevista piantumazione negli interstizi delle scogliere di talee autoctone di salice ed alla semina a spaglio con essenze erbacee autoctone dei tratti risagomati in terreno compattato soprastanti le scogliere, dovrà essere verificata la possibilità di compensare i tagli piantumando nei tratti alti delle scarpate risagomate, in continuità con la vegetazione ripariale, essenze autoctone del tipo già presente, con funzione anche di elementi di consolidamento delle scarpate. Le talee di salice impiantate negli interstizi dei settori aerei delle scogliere, il cui ricorso è consentito poiché tali da flettersi al passaggio della corrente senza creare ostruzioni, dovranno avere garanzia di attecchimento, per consentire nel medio-lungo termine la rinaturalizzazione delle sponde;
- la riprofilatura delle sponde dovrà conservare nella maggiore misura possibile il naturale andamento del corso d'acqua ed i massi utilizzati per le scogliere dovranno essere di tipo (pietra calcarea o arenaria, ecc.) analogo a quello delle scogliere preesistenti ed ai materiali lapidei presenti nei settori interessati dai lavori;
- le aree di cantiere (depositi di materiali e mezzi d'opera, ecc.) dovranno essere individuate in punti ove non creino interferenze con la vegetazione arborea e arbustiva ripariale non oggetto di intervento. In ogni caso, al termine dei lavori dovrà procedersi alla rimozione di aree di cantiere e deposito, di eventuali rampe di servizio e piste provvisorie e, più in generale, al ripristino morfologico e vegetazionale dello stato preesistente dei luoghi.

Per quanto attiene alla tutela archeologica, si rammentano gli obblighi di cui all'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., in base al quale, in caso di individuazione di elementi di natura archeologica in corso d'opera, i lavori andranno immediatamente sospesi, garantendo la temporanea conservazione di quanto rinvenuto, e andrà contattata entro 24 ore la Soprintendenza, il Sindaco o l'Autorità di pubblica sicurezza. Eventuali ritrovamenti di interesse archeologico/paleontologico, rispetto ai quali nessun parere è sostitutivo di quello della Scrivente, potranno comportare la necessità di approfondimenti e ampliamenti di scavo funzionali alla comprensione del contesto e alla tutela delle evidenze individuate, nonché la necessità di modifiche al progetto delle opere, con oneri a totale carico della Committenza.

Si rammenta, infine, che: - le cose indicate all'art. 10 del suddetto D.Lgs. 42/2004, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, appartengono allo Stato italiano e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del Codice Civile; - la violazione delle norme relative alla tutela e conservazione delle cose immobili o mobili di interesse culturale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV del D. Lgs. 42/2004 e, in caso di appropriazione e danneggiamento, di quanto previsto dalla Legge n. 22 del 9 marzo 2022.

Quanto sopra, fatte salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sulla osservanza delle norme urbanistiche, sulla esistenza di eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché sulla puntuale realizzazione di quanto è stato autorizzato che potrà essere oggetto di verifiche ispettive da parte dell'ente territoriale.

Si evidenzia che, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è l'Arch. Carmen Cobucci (carmen.cobucci@cultura.gov.it), a cui gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti.

Per il SOPRINTENDENTE
Dott.ssa Francesca Valentini
Il Funzionario delegato
Ing. Giuseppe Lacava

(giusta delega prot. n. 19360 del 06.08.2026)

Responsabile istruttoria tutela paesaggistica
Arch. Carmen Cobucci
Responsabile istruttoria tutela archeologica
Dott. Luca Pulcinelli
CC - LP

